

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 324/2014 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 2014****che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. In base alle sue disposizioni, a norma della decisione di esecuzione 2014/100/UE della Commissione ⁽³⁾, confermata dalla decisione di esecuzione 2014/134/UE ⁽⁴⁾, e dalla decisione di esecuzione 2014/178/UE ⁽⁵⁾ della Commissione, la Polonia è tenuta a garantire che la zona del suo territorio in cui è presente la malattia comprenda perlomeno la zona infetta figurante negli allegati della presente decisione. Per prevenire la diffusione della peste suina africana e ogni ulteriore perturbazione degli scambi nel territorio polacco e fuori dei suoi confini, il 26 febbraio 2014 ⁽⁶⁾ la Polonia ha adottato misure aggiuntive di prevenzione nella zona infetta. Di conseguenza, la commercializzazione di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dalla zona infetta è soggetta a particolari misure di sorveglianza, ad un'etichettatura obbligatoria con uno speciale bollo sanitario e all'applicazione di determinate restrizioni di commercializzazione all'interno del mercato unico.
- (2) Le restrizioni imposte alla commercializzazione di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in applicazione delle suddette misure veterinarie comportano una notevole riduzione del prezzo nelle zone interessate e stanno causando turbative del mercato delle carni suine in dette zone. Il 5 marzo 2014 la Polonia ha pertanto chiesto alla Commissione di adottare misure eccezionali di sostegno del mercato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali misure, applicabili esclusivamente alle carni suine fresche e ai prodotti a base di carni suine ottenute da suini allevati nelle zone direttamente interessate delle restrizioni, devono essere adottate per il periodo strettamente necessario.
- (3) È opportuno che l'importo dell'aiuto sia fissato per 100 kg di peso morto dei capi ammissibili, che sia applicabile a un quantitativo limitato e a un peso morto massimo compensabile per capo. È opportuno che l'importo dell'aiuto sia fissato tenendo conto dei dati di mercato recenti.
- (4) Per i capi suini allevati nelle zone in parola il sostegno dovrebbe essere subordinato alla consegna dei capi ai macelli, al loro abbattimento e alla loro bollatura, nonché alla commercializzazione della carne ottenuta, o dei prodotti a base di carne, nel rispetto delle disposizioni veterinarie più rigorose applicabili nelle zone in parola il giorno della consegna.
- (5) È necessario fare obbligo alle autorità polacche competenti di applicare tutti i controlli e tutte le misure di sorveglianza richieste e di informarne la Commissione. È necessario che il trasporto e la macellazione dei capi ammissibili e il loro trattamento, se previsto, nonché l'immissione sul mercato di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine ottenute da tali capi avvengano sotto il controllo delle autorità competenti.
- (6) Nelle zone considerate sono state applicate restrizioni alla commercializzazione di carni suine fresche e prodotti a base di carni suine per varie settimane, situazione che ha provocato turbative del mercato e perdite di reddito per i produttori, oltre che un considerevole aumento di peso dei capi, che a sua volta ha determinato una situazione intollerabile sotto il profilo del benessere degli animali. Per questo motivo le misure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai capi consegnati a partire dal 26 febbraio 2014, data di adozione delle misure preventive da parte della Polonia. La situazione del mercato e l'impatto della presente misura devono essere riesaminati alla luce degli sviluppi futuri, motivo per cui è opportuno limitare l'applicazione della misura stessa a un periodo di tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/100/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lituania (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 35).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/134/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (cfr. pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ Regolamento del ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del 26 febbraio 2014 sulle misure da adottare in seguito alla comparsa della peste suina africana nei suini selvatici (Dz.U. poz. 247).

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Polonia è autorizzata a concedere un aiuto per la macellazione degli animali sotto elencati e a immettere sul mercato le carni suine fresche e i prodotti a base di carni suine da esse ottenuti nel rispetto della pertinente legislazione veterinaria:

a) suini di cui al codice NC 0103 92 19;

b) scrofe di cui al codice NC 0103 92 11.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso solo a condizione:

a) che gli animali siano stati allevati nelle zone elencate nell'allegato delle decisioni di esecuzione 2014/100/UE o 2014/134/UE della Commissione, oppure nell'allegato II della decisione di esecuzione 2014/178/UE nei periodi rispettivamente previsti da queste o da qualsiasi altra decisione di esecuzione della Commissione adottata al riguardo, e le carni ottenute dagli animali allevati in tali zone siano soggette a determinate restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana;

b) che gli animali fossero presenti nelle zone di cui alla lettera a) il 26 febbraio 2014 o che siano nati e siano stati allevati dopo tale data nelle stesse zone;

c) che le misure preventive aggiuntive disposte dal Regolamento del ministro polacco dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del 26 febbraio 2014 sulle misure da adottare in seguito all'insorgenza della peste suina africana nei suini selvatici, o qualsiasi altra norma nazionale adottata al riguardo che assoggetta le carni suine a restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana, si applichino nella zona di allevamento di tali animali alla data di consegna dei medesimi a un macello.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 1 è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Articolo 3

1. L'aiuto di cui all'articolo 1 («l'aiuto») può essere richiesto dai produttori di carni suine per i capi macellati nel periodo dal 26 febbraio 2014 al 25 maggio 2014.

2. L'aiuto ammonta a 35,7 EUR/100 kg di peso morto registrato per i capi consegnati. La Commissione può adeguare tale importo per tener conto dell'evoluzione del mercato.

3. L'aiuto per i capi di peso morto superiore a 100 kg non supera l'importo dell'aiuto fissato al paragrafo 2 per i suini di peso morto pari a 100 kg.

4. Il 50 % della spesa relativa all'aiuto è finanziato mediante il bilancio dell'Unione a copertura di un quantitativo massimo pari a 20 000 t di carcasse di suino.

5. La spesa è ammissibile al finanziamento concesso dall'Unione solo se è stata versata dalla Polonia al beneficiario entro il 31 agosto 2014.

6. L'aiuto è versato dalla Polonia dopo la macellazione dei suini e l'immissione sul mercato delle carni suine fresche e dei prodotti a base di carne da esse ottenuti in conformità alle norme veterinarie in vigore e dopo l'esecuzione dei controlli previsti all'articolo 4.

Articolo 4

1. La Polonia adotta le misure necessarie, compresa l'esecuzione di controlli amministrativi e fisici esaustivi, per garantire l'osservanza delle condizioni previste dal presente regolamento. Inoltre, le autorità polacche:

a) supervisionano il trasporto dei capi dall'azienda agricola fino al macello avvalendosi di liste di controllo standard che includono schede di pesatura e conteggio e l'indicazione dell'origine e della destinazione degli animali;

b) garantiscono che tutti i prodotti per i quali è concesso l'aiuto rispettano le restrizioni applicabili alle zone di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

c) almeno una volta al mese di calendario eseguono controlli amministrativi e contabili presso ciascun macello partecipante per assicurarsi che tutti gli animali consegnati e tutta la carne da essi ottenuta, per i quali può essere presentata una domanda di aiuto, a partire dal 26 febbraio 2014 o dall'ultimo controllo di questo tipo effettuato sono stati trattati in conformità alle disposizioni del presente regolamento;

d) assicurano la realizzazione di controlli in loco e la stesura di relazioni particolareggiate su detti controlli che indicano in particolare:

i) il peso e il numero complessivo di animali ammissibili per partita trasportati a partire dall'azienda agricola, la data e l'ora del loro trasporto e del loro arrivo al macello;

ii) il numero di suini e scrofe macellati dal macello, il peso di ogni carcassa e il permesso di trasporto degli animali e, per i capi macellati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i numeri dei sigilli dei mezzi di trasporto di tali capi.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti prima del versamento dell'aiuto. La Polonia informa la Commissione delle misure e dei controlli introdotti in conformità al presente articolo entro 10 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Polonia comunica alla Commissione ogni mercoledì, con riferimento alla settimana precedente, le seguenti informazioni:

a) il numero di scrofe e il numero di altri suini consegnati alla macellazione in conformità al presente regolamento, insieme al loro peso morto totale;

b) la stima dei costi finanziari per ciascuna categoria di animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

La prima comunicazione riguarda i capi consegnati alla macellazione a partire dal 26 febbraio 2014 in conformità al presente regolamento. L'obbligo di cui al primo comma si applica fino al 4 giugno 2014.

2. Entro il 30 giugno 2014 la Polonia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento compresi i dettagli relativi all'esecuzione delle attività di supervisione e controllo previste all'articolo 4.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO